



CODICE CIVILE

Art. 2766 c.c.

Crediti degli istituti di credito agrario

Articolo abrogato dal d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385.

Abrogato dal 1 gennaio 1994 · versione 114

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Codice civile
Estremi	Regio decreto 16 marzo 1942, n. 262
Libro	Sesto — Della tutela dei diritti
Titolo	III — Della responsabilità patrimoniale, delle cause di prelazione e della conservazione della garanzia patrimoniale
Capo	II — Dei privilegi
Sezione	II — Dei privilegi sui mobili
Paragrafo	2 — Dei privilegi sopra determinati mobili
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 4 aprile 1942

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/codice-civile/art-2766-crediti-degli-istituti-di-credito-agrario>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it